

Handwritten initials and a circled number '2'.

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

DDL "n.2 del 24/02/2015 "Disposizioni urgenti in materia di lavoro, formazione professionale, sanità, politiche sociali e sviluppo economico e disposizioni diverse"

Emendamento

Dopo l'articolo 1 del "DDL n.2 del 24/02/2015 "Disposizioni urgenti in materia di lavoro, formazione professionale, sanità, politiche sociali e sviluppo economico e disposizioni diverse" inserire il seguente articolo aggiuntivo :

Articolo 1 Bis

EMENDAMENTO LEGGE REGIONALE 17 ottobre 2014, n. 43

"Norme in materia di costituzione, composizione e funzionamento del Collegio di direzione delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale ai sensi degli articoli 3, comma 1-quater e 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i."

-
- all'art. 3 comma 1, per le ASL del SSR, aggiungere: " o) *il direttore del Dipartimento/Area Farmaceutica*";
- all'art. 3 comma 2, per le AOU del SSR, aggiungere:" f) *il direttore del Dipartimento/area Farmaceutica*";

La presente proposta non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale

Maurizio Friolo

Fi. di T. (Ruocco)

~~Fi. di T. (Ruocco)~~
Maurizio Friolo

subeventamento del 21/2/2015

Non sussistono ragioni di urgenza ed
indifferibilità per i articoli 6 e 8 del
del 2/2/2015 sono soppressi,

P. (P. P.)
K. (K. K.)

M. (M. M.)

refinito
a valle

ART. 466.VO
4/Bis

D.L. N. 2/2015

(2) #
(3)

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI PER L'ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE DI MEDICINA DI LABORATORIO D'ANALISI.

Ai fini del rilascio e della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITAMENTO di servizio di diagnostica di laboratorio il responsabile può essere:

- a) Responsabile medico di una delle specializzazioni (vedi A.01.03.02) previste per la Medicina di laboratorio;
- b) Un laureato non medico in possesso del dottorato di ricerca in scienze mediche specialistiche oppure in possesso di una anzianità di servizio pari ad anni 4 con rapporto di lavoro continuativo presso strutture pubbliche o private.

non compete ai
esecutivi e centros
del Istituto regionale
26.3.2015
Stare

Domenico Ferrero
Alberto Ferrero

Veramente

AAI omnibus

④ B

L'ART. 8 DELLA L.R. 45/2008 è MODIFICATO COME SEGUE

ART. AGG. VP 1/quarter

Art. 8

Integrazione degli articoli 10 e 24 della L.R. n. 8/2004.

1. Al primo comma dell'articolo 10 della L.R. n. 8/2004, come modificato dall'articolo 17 della L.R. n. 12/2005, è aggiunto, in fine, il seguente punto:

"2-bis) passaggio da aziende individuali e/o società di persone, già autorizzate all'esercizio, a società di capitale O VICEVERSA con il vincolo della permanenza con una quota non inferiore al 51 per cento nella compagine sociale del soggetto autorizzato all'esercizio."

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 24 della L.R. n. 8/2004, come sostituito dall'articolo 12 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26 (Interventi in materia sanitaria), è inserito il seguente:

"5-bis) La società di capitale autorizzata all'esercizio ai sensi del punto 2-bis) del comma 1 dell'articolo 10 mantiene l'accREDITAMENTO provvisorio e/o istituzionale, qualora posseduta dall'azienda e/o dalla società di persone O TRASFORMATA IN SOCIETA' DI PERSONE, previa verifica della sussistenza dei titoli e dei requisiti."



1/quarter

ADL ombus ~~4~~
5 ~~6~~

Emendamento

Art. Aggiuntivo 1/puntini es

I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere e degli I.R.C.C.S. verificano con cadenza trimestrale e attraverso le Strutture del Controllo di Gestione il corretto utilizzo delle risorse e gli scostamenti nel raggiungimento degli obbiettivi di qualificazione e efficientamento della spesa sanitaria per ciascun Centro di Responsabilità e di Costo adottando gli opportuni provvedimenti correttivi.

Dell'attività svolta dovrà essere redatta una relazione trimestrale da sottoporre al controllo della Giunta Regionale

[Handwritten signature]

non comporta nuovi ob

getti

[Handwritten signature]

1400000000

Art. 67
67

Emendamento

Art. Aggiuntivo 1 series

A decorrere dal 1 ^{gennaio} 2014 è abolito il ticket di 1 euro sulle ricette di prescrizione di farmaci
Alle regioni è vietato fare fronte con risorse di razionalizzazione delle spese sanitarie

Paul

Alfano

10/10/14

ASL numbers ~~6~~
⑦ ~~10~~

Emendamento

Art. Aggiuntivo 1/seg/res

A decorrere dal 1 gennaio 2014 è abolito il ticket di 1 euro sulle ricette di prescrizione di farmaci per i soggetti affetti da malattie croniche e da malattie rare in possesso di attestazione di esenzione parziale o totale dal ticket.

Alle persone escluse si farà fronte con misure di ~~solidarietà~~ ~~responsabilità~~ ~~solidarietà~~ delle ~~opere~~ ~~benemerite~~
Lauri

Antonino

1/01/2014

Emendamento

Art. Aggiuntivo 1/ocbis

I Direttori generali della ASL prevedono negli Accordi Contrattuali con le Strutture Private Accreditate un limite di budget entro il quale le prestazioni vengono remunerate al 100% della tariffa e superato il quale le prestazioni vengono remunerate al 40% della tariffa

[Handwritten signature]

La migliore offerta sarà compensata
dalla limitazione del costo alla
risultata residente e trasponibile e
dal minor costo alle strutture
fiscali ~~per altre~~

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1/ocbis



9
8
9

Consiglio Regionale della Puglia

Il Consigliere

D.D.L. n. 2 del 24 febbraio 2015 "Disposizioni urgenti in materia di lavoro, formazione professionale, sanità politiche sociali e sviluppo economico e disposizioni diverse"

Emendamento aggiuntivo art. 2 / ~~articolo~~ uomini

Le Aziende Sanitarie, al fine di far fronte alle esigenze assistenziali relative al Servizio ADI, riabilitazione e integrazione scolastica di cui alla legge regionale 9 giugno 1987 n° 16 (Norme organiche per l'integrazione scolastica degli handicappati), si avvalgono del personale già adibito a tali servizi e stabilizzato ai sensi degli artt. 3 comma 38 della legge regionale n° 40/2007 e 16 comma 3 della legge regionale n° 4 del 25 febbraio 2010 i cui rapporti di lavoro a tempo indeterminato sono stati risolti e/o dichiarati nulli di diritto ai sensi dell'art. 16 comma 8 del DL 06.07.2011 convertito con modificazioni dalla legge n° 111 del 15.07.2011.

Detto personale viene chiamato in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 della legge regionale n° 17/2003 e 68 della legge regionale n° 19/2006 con contratti di lavoro full time di durata annuale rinnovabili.

Il presente articolo si applica anche al personale utilizzato dalle aziende sanitarie su delega dei comuni al quale sia stato applicato il contratto degli enti locali.

Il presunto onere
non comporta ulteriori
oneri a carico del bilancio
regionale
L'Onorevole Sergio Blasi

Sergio Blasi

Giuseppe Romano

Francesco Ognissanti

10 9 H

REGIONE



PUGLIA

A/ [signature]

Emendamento

AL DDL

**DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO,
FORMAZIONE PROFESSIONALE, SANITA', POLITICHE SOCIALI E SVILUPPO ECONOMICO
Art. Aggiuntivo - (1 BIS)*

Le aziende sanitarie, al fine di far fronte alle esigenze assistenziali relative al Servizio ADI, riabilitazione scolastica di cui alla legge regionale 9 giugno 1987 n.16 (norme organiche per l'integrazione scolastica degli handicappati), si avvalgono del personale già addebito a tali servizi e stabilizzato ai sensi degli artt. 3 comma 38 della Legge Regionale n° 40/2007 e 16 comma 3 della Legge Regionale n° 4 del 25 febbraio 2010 i cui rapporti di lavoro a tempo indeterminato sono stati risolti e/o dichiarati nulli di diritto ai sensi dell'art. 16 comma 8 del DL 06.07.2011 convertito con modificazioni dalla Legge 111 del 15.07.2011.

Detto personale viene chiamato in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 della Legge Regionale n° 17/2003 e 68 della Legge Regionale n° 19/2006 con contratti di lavoro full-time di durata annuale rinnovabili.

Il presente articolo si applica anche al personale utilizzato dalle AZIENDE Sanitarie su delega dei Comuni al quale sia stato applicato il contratto degli Enti Locali.

Bari 17.03.2015

I Consiglieri

*Non compare
Afare*

Aurelio Gianfreda

(GIANFREDA)

[Signature]

(ALOISI)

[Signature] S. BIASI

Meccanica

~~Atto~~

Disegno di legge n. 2 2015

~~11~~
11

Emendamento sostitutivo del comma 4, art. 2

Ai componenti delle Commissioni d'esame preposte alle procedure di valutazione previste a conclusione dei corsi di cui al comma 1 viene corrisposto un compenso, a carico dell'ente gestore, nella misura stabilita da apposite direttive della Giunta regionale per la realizzazione delle attività formative.

In caso di conferimento a dipendenti regionali dell'incarico di componente o presidente delle suddette commissioni d'esame, una quota delle risorse disponibili, individuata con le modalità di cui al presente comma, viene destinata all'incentivazione del personale incaricato delle funzioni di accertamento di cui al presente articolo e corrisposta secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.

Alvin Sasso
(obolivi)

Se presenti emendamenti non conforto spesa

Alvin Sasso

Nonumbrile

AF
16

ARTICOLO AGGIUNTIVO DDL N.2/2015
7/mio

Modifica dell'art. 2, secondo comma, della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 22

1. Il secondo comma dell'art. 2 della l.r. 13 dicembre 1983, n. 22 (Trattamento di previdenza del personale regionale), è sostituito dal seguente:

“ La Regione porta a suo carico l'eventuale differenza tra la somma lorda spettante secondo quanto previsto dal precedente comma e quella lorda a carico, allo stesso titolo, dell'ente presso il quale è instaurato il rapporto previdenziale”.

Il presente emendamento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale

Alberici
Vignone
Molteni
Fagnola
Meyers

Alberici

EMENDAMENTO al DDL n. 2 del 24.2.2015 (Omnibus)
Articolo esecutivo 7/ter

- 1. Al fine di assicurare l'attuazione del principio di rotazione dei dirigenti di cui all'art. 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, e garantire la massima funzionalità e flessibilità, l'incarico di dirigente della Regione Puglia nello stesso servizio non può eccedere la durata perentoria di tre anni.
- 2. La rotazione di cui al comma 1 deve avvenire secondo criteri di fungibilità culturale delle relative professionalità.
- 3. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta Regionale dispone la rotazione di tutti i dirigenti di servizio nel termine perentorio di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 e senza tener conto della data di scadenza dell'incarico in corso prevista dall'atto di conferimento o da altra fonte, ai sensi dell'articolo 1, comma 18, del Decreto legge 14 settembre 2011, n. 138.
- 4. Alla scadenza dei termini di cui ai commi 1 e 3, qualora non sia stato adottato l'atto che dispone la rotazione, ai dirigenti di servizio è interdetta l'adozione di qualsiasi atto amministrativo, conservando il trattamento economico in godimento, e le relative funzioni - in aderenza al principio di buon andamento e continuità dell'attività della PA - sono esercitate dal competente Direttore d'area.
- 5. Non sono ammesse deroghe al principio di rotazione, se non nel limite del 10% della dotazione organica dei dirigenti di servizio e per eccezionali fattori organizzativi puntualmente motivati.
- 6. La rotazione del personale diverso dai dirigenti di servizio segue le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione o dell'atto in esso indicato.

Non compete spese.
141

M - (AMATI)
 Intocum (ROMANO)
 M. M. M. M. (MAZZARANO)
 P. P. P. P. (MORRA)

Omnibus



18

Consiglio Regionale della Puglia

“Disegno di legge n. 2 del 24/02/2015 ‘Disposizioni urgenti in materia di lavoro, formazione professionale, sanità, politiche sociali e sviluppo economico e disposizioni diverse’”

Sub Emendamento sostitutivo *dell'emendamento a pag. 17*
Articolo aggiuntivo

ART. _____

Modifiche all'art. 20 della L.R. n. 10/2014 “Nuova disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”.

I commi 2 e 3 dell'art. 20 della L.R. 7/04/2014, n. 10, sono così sostituiti:

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, gli enti gestori possono assegnare, al di fuori della graduatoria, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo da nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.

3. Per poter ottenere l'assegnazione dell'alloggio occupato senza titolo il soggetto interessato, deve presentare istanza per la regolarizzazione della occupazione che va inoltrata all'ente gestore che emana il provvedimento, previa istruttoria della sussistenza, in capo al nucleo familiare, dei seguenti requisiti:

- a. occupare l'alloggio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge; (3)
- b. trovarsi in condizione di particolare disagio socio-economico e di necessità;
- c. impegnarsi al pagamento all'ente gestore di tutti i canoni e i servizi maturati dalla data di occupazione, anche in forma rateale;
- d. non aver sottratto il godimento ad altro assegnatario mediante reato di violazione di domicilio o altro reato assimilato;
- e. non avere condanne penali per reati di criminalità organizzata con vincolo associativo collegati alla sussistenza di violazioni gravi, così come disciplinati dal codice penale.

La presente proposta non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Monica

U. U. U.



Consiglio Regionale della Puglia

“Disegno di legge n. 2 del 24/02/2015 ‘Disposizioni urgenti in materia di lavoro, formazione professionale, sanità, politiche sociali e sviluppo economico e disposizioni diverse’”

Emendamento

Art. 2 lettera I/quote

All'art. 2 della L.R. n. 50 del 05 dicembre 2014 sono apportate le seguenti modifiche:
le parole “*relativamente alla sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a), c) e d), e dei servizi sociali dello stesso comune limitatamente, all'accertamento del requisito di cui alla lettera b)*”
sono soppresse.

La presente proposta non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

[Handwritten signature]

Murrucci

Reporto 7/2008

18
20

- Riconoscimento Titolo educatore professionale -

- 1) Gli operatori tecnici che svolgono da almeno 5 (cinque) anni la mansione di "*Educatore professionale*" in servizio presso le strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private, così come definite dalla L.R. 27 novembre 2002, n. 7, modificata ed integrata dal R.R. 8 luglio 2008, n. 11, pubblicato sul BURP n. 111 del 14/07/2008, e che abbiano conseguito almeno un titolo di studio di scuola media superiore, mantengono i requisiti ed il titolo di "*Educatore Professionale*" ad esaurimento.
- 2) Gli operatori, a richiesta della Pubblica Amministrazione, dovranno produrre documentazione idonea a dimostrare quanto previsto dal precedente comma, ed in particolare:
 - ✓ Titolo di studio idoneo
 - ✓ Attestazione del gestore pubblico e/o privato delle strutture di cui alla L.R. 7/2002 e s.m.i. dell'esecuzione del servizio con mansioni di "Educatore professionale" per un periodo non inferiore ai cinque anni
- 3) Le ASL, nelle persone dei Direttori Generali, dei Direttori del servizio di prevenzione e sicurezza, dei Direttori dei D.S.M. tengono conto della presente norma nel corso della valutazione dei requisiti organizzativi delle strutture di cui alla richiamata L.R. 7/2002 e s.m.i.

de Biasi

Il presente non comporta alcun
impegno al bilancio regionale.

de Biasi

16/11/08

Aggiunto 2 (Mxici)

~~A~~
21

- **Modificazione ed integrazione del R.R. 8 luglio 2008, n. 11 -**

All'art. 2 del R.R. 11/2008, pubblicato sul BURP n. 111 del 14/07/2008 è aggiunto il presente comma:

3. Al personale delle strutture riabilitative psichiatriche pubbliche co-gestite con Cooperative Sociali e private gestite da Cooperative Sociali regolarmente iscritte all'Albo Regionale, si applica il CCNL delle Cooperative Sociali.

Plus (de Biasi)

Il presente non comporta alcun
aggiunta a corso biennio Regionale

Plus

nonumbr

22



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

DDL n. 2 del 24/02/2015

"Disposizioni urgenti in materia di lavoro, formazione professionale, sanità, politiche sociali e sviluppo economico e disposizioni diverse"

Art. aggiuntivo

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

Al D.D.L. 2/2015 aggiungere il seguente articolo

Art.

(modifiche art. 5 l.r. 3/1994)

1. All'articolo 5 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3 (*Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari*) così come sostituito dalla legge regionale 30 novembre 2012, n. 34 (*Riduzione dei costi della politica*), articolo 5, sono apportate le seguenti modifiche:

a) è inserito il seguente comma 6 bis:

"6 bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 6 nell'ultimo anno della legislatura il termine per l'approvazione del rendiconto da parte di ciascun Gruppo consiliare è fissato al quindicesimo giorno antecedente la data delle elezioni.";


b) al comma 7 le parole "al Presidente della regione, il quale, a sua volta, [...] lo trasmette" sono soppresse.

con copertura ogni 20 giorni emendamenti
o anno del bilancio regionale
Altilery
Choum
Maggio
Ille munda

Emendamento al DDL n. 2 del 24.2.2015 (omnibus)

Art. aggiuntivo

- 1. Entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione Puglia approva il Piano di protezione e tutela della salute pubblica dai rischi derivanti dalla esposizione dei cittadini alle radiazioni da sorgenti naturali e all'attività dei radionuclidi di matrice ambientali, configurate da concentrazioni di gas radon negli edifici destinati a residenza, lavoro, studio e aggregazione sociale.
- 2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1° e in coerenza con le fonti normative europee e statali, e il principio di massima cautela e prevenzione, la Regione fissa livelli limite di esposizione al gas radon per le nuove costruzioni e coerenti azioni di monitoraggio e risanamento per gli edifici esistenti strategici, d'istruzione, compresi gli asili nido e le scuole materne, o aggregazione sociale.
- 3. A salvaguardia dell'esposizione al rischio attraverso le acque potabili e attinte da pozzi artesiani, la Regione fissa livelli limite di concentrazione di gas radon e relative azioni di monitoraggio e risanamento.


 (MAZZANANO)

 (MEMMA)

Non comporta spese
 |
 |
 |

Intende

no mmmhh

Emendamento

al DDL n. 2 del 24.2.2015 (Dumibus)

26.

Articolo aggiuntivo

1. All'art. 8 bis della L.r. 15 novembre 2007, n.33, dopo il comma 3° è aggiunto il comma 3 bis:

“Costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso edilizia ogni differente utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare rispetto all'originaria assentita, sebbene non accompagnato dall'esecuzione di opere, e purché sia tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quella residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale e rurale. Non costituisce mutamento di destinazione d'uso rilevante il cambio che si consuma all'interno della stessa categoria funzionale, salva diversa disciplina degli strumenti urbanistici comunali. La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.”

2. Dopo l'art. 2 della L.r. 13 maggio 1985, n.26 è inserito il seguente:

Art. 2 bis:

“Lo sportello unico dell'edilizia è tenuto ad effettuare controlli a campione sulle comunicazioni relative agli interventi di cui all'art. 6, comma 2° del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380. La misura del campione è stabilita nel 10% delle comunicazioni pervenute nel mese precedente, selezionate mediante sorteggio aperto al pubblico. Il comune dispone i controlli sugli interventi già realizzati o in corso di esecuzione.”

3. All'art. 55 della L.r. 31 maggio 1980, n.56, dopo il comma 4° è aggiunto il comma 5° bis:

“Scaduti i termini previsti dalle leggi regionali per l'adozione o l'approvazione dei piani attuativi degli strumenti urbanistici generali, comunque denominati dalla legislazione vigente, la Giunta

W. M. M. M.

1. %

regionale, previa diffida a provvedere nel termine di 30 giorni, si sostituisce ai comuni per assicurare l'osservanza degli obblighi di conclusione del procedimento, anche nominando un commissario ad acta il quale provvede nel termine di 30 giorni. É data facoltà all'interessato di inoltrare istanza per la nomina di un commissario ad acta al presidente della giunta regionale il quale provvede nel termine di quindici giorni.”.

Luigi (AMATI)
Luigi Amati

Non coperte spese.
Luigi

notato

28.
2/6



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Emendamento al disegno di legge n.2 del 24/02/2015 "Disposizioni urgenti in materia di lavoro, formazione professionale, sanità, politiche sociali e sviluppo economico e disposizioni diverse"

inserire il seguente articolo aggiuntivo:

Articolo (.....)

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14, "Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale"

1. Al comma 1 lettera b) dell'articolo 6 della legge regionale 14/2009 le parole: "o subordini gli interventi di ristrutturazione edilizia all'approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo" sono eliminate.

La presente proposta non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale

Domenico Lanzilotta

11/06/2015



29

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Emendamento al disegno di legge n.2 del 24/02/2015 "Disposizioni urgenti in materia di lavoro, formazione professionale, sanità, politiche sociali e sviluppo economico e disposizioni diverse"

inserire il seguente articolo aggiuntivo:

Articolo (.....)

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14, "Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale"

1. Al comma 1 lettera b) dell'articolo 6 della legge regionale 14/2009 dopo le parole "uno strumento urbanistico esecutivo" aggiungere le parole " ad eccezione di interventi che prevedono la ricostruzione di edifici rispondenti al punteggio 3 dello strumento di valutazione previsto dalla L. R. 13/2008 che dovranno dotarsi della certificazione di cui all'articolo 9 della stessa legge regionale prima del rilascio del certificato di agibilità".

La presente proposta non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale

Domenico Lanzilotta

Domenico Lanzilotta



30

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Emendamento al disegno di legge n.2 del 24/02/2015 "Disposizioni urgenti in materia di lavoro, formazione professionale, sanità, politiche sociali e sviluppo economico e disposizioni diverse"

inserire il seguente articolo aggiuntivo:

Articolo (.....)

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14, "Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale"

1. Al comma 1 lettera b) dell'articolo 6 della legge regionale 14/2009 dopo le parole "uno strumento urbanistico esecutivo" aggiungere le parole " ad eccezione di interventi che non comportano aumenti volumetrici e prevedono la ricostruzione di edifici rispondenti al punteggio 3 dello strumento di valutazione previsto dalla L. R. 13/2008 che dovranno dotarsi della certificazione di cui all'articolo 9 della stessa legge regionale prima del rilascio del certificato di agibilità".

La presente proposta non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale

Domenico Lanzilotta

1/10/2015

SUB EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO DI ~~28~~
PAG. ~~29~~ 31
32

Al comma 2° eliminare le parole "e approva".

(L. (ARATI))

1/10/1984


Articolo aggiuntivo _____

1. Nell'esecuzione di opere ricadenti nell'ambito del Servizio Idrico Integrato, le risorse economiche liberate, per effetto del ribasso di gara, sono destinate ad interventi coerenti con lo stesso obiettivo definito dagli strumenti di pianificazione e programmazione regionale, da realizzarsi sullo stesso territorio destinatario dell'intervento da cui è derivata l'economia.

2. Per l'esecuzione di quanto disposto dal comma 1, previa intesa preliminare con l'Autorità Idrica Pugliese, il gestore del Servizio Idrico Integrato predispone e approva i relativi progetti, ovvero perizie ai sensi delle vigenti norme, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente proposta non implica oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

AMATI



16/04/2015

Emendamento

del DDL n. 2 del 24.2.2015 (Quinibus) 33

Art. aggiuntivo
(Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2001, n. 13)

1. Al fine di semplificare e coordinare la disciplina regionale in materia di procedure di affidamento di incarichi di collaudo o di verifica di conformità, per contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, anche parzialmente finanziati dalla Regione, dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano in via esclusiva le sole disposizioni di cui agli articoli 91 e 120 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 21 della legge regionale 11 maggio 2001, n. 13 (Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:
"1-bis. Al conferimento degli incarichi provvede la stazione appaltante secondo la normativa di legge e regolamentare nazionale.";
 - b) al comma 5 le parole "dell'articolo 18, comma 1, della l. 109/1994" sono sostituite dalle seguenti:
"dell'articolo 92, comma 5 del decreto legislativo n. 163/2006".
3. A sostegno delle politiche di incentivazione all'esercizio delle libere professioni, ovvero di semplificazione e accelerazione delle procedure di individuazione e conferimento degli incarichi di collaudo di lavori e opere pubbliche, in armonia con le innovazioni introdotte in materia all'ordinamento nazionale, è soppresso l'Albo regionale dei collaudatori di cui all'art. 22 della l.r. 13/2001.
4. Per la determinazione del compenso relativo allo svolgimento degli incarichi di collaudo di cui al comma 1, spettante ai collaudatori non appartenenti all'amministrazione appaltante, si provvede ai sensi dell'articolo 9, comma 4 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività). La misura del compenso non può condurre a un importo superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del medesimo d.l. 1/2012.
5. In sede di iniziale recepimento e prima applicazione a livello regionale delle disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato), a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, previa applicazione della riduzione a carico dell'amministrazione appaltante, disciplinata dall'articolo 61, comma 9 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria), anche i compensi determinati ai sensi del comma 4, concorrono al cumulo del trattamento economico annuo onnicomprensivo in ultimo stabilito dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia totale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
6. Per le finalità di cui al comma 3, sono abrogate le seguenti disposizioni di legge e regolamentari:
 - a) i commi 3, 4 e 6 dell'articolo 21 della l.r. 13/2001;
 - b) l'articolo 22 della l.r. 13/2001, come modificato dall'articolo 63 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005 - 2007 della

Molunuschi

Non comporta spese.
l.r.

M. Trovati

Jul - (ARATI)
Jul - Trovati

33/1

Articolo aggiuntivo al "disegno di legge n. 2 del 24/02/2015 'Disposizioni urgenti in materia di lavoro, formazione professionale, sanità, politiche sociali e sviluppo economico e disposizioni diverse'

Subemendamento all'emendamento di pagina n°34 (PROPOSTA DI MODIFICA ART.LI 28 E 30 DELLA LEGGE REGIONALE 31/12/2010 N.19 COME GIA' MODIFICATA DALL'ART.24 DELLA LEGGE REGIONALE 06/07/2011 N.14)

Art....

(
Il termine del 30 giugno 2015 previsto dall'art.33 della legge regionale n° 37 del 1/8/2014 è differito al 31/12/2015.

Pino Lonigro
in nome
fidei del
legge (REGIO)

1/10/15

PROPOSTA DI MODIFICA GLI ARTT. 28 e 30 DELLA LEGGE REGIONALE 31/12/2010 N. 19 COME GIÀ MODIFICATA DALL'ART. 24 DELLA LEGGE REGIONALE 06/07/2011 N.14.

E' abrogato il comma 1 dell'art. 33 della L.R. 45 del 28/12/2012.

L'art 24 della Legge Regionale 14/2011, che modifica gli artt. 28 e 30 della Legge Regionale N. 19/2010, è sostituito dal seguente:

“Art. 28. Norme transitorie di semplificazioni in materia di utilizzo di acque sotterranee per le piccole derivazioni di acqua pubblica. Riconoscimento di utenza.

1. Tutte le utenze di piccola derivazione destinate all'estrazione e utilizzazione di acque sotterranee che hanno presentato denunce di esistenza di pozzi, ai sensi dell'articolo 10 (Pozzi) del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche), ad uso diverso dal domestico e per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato rilasciato il provvedimento regionale in sanatoria di riconoscimento di utenza, ovvero di concessione all'uso delle acque sotterranee, si intendono formalmente sanate e assentite all'utilizzo se per esse si provvede, entro il 31 dicembre 2015, al pagamento della tassa di concessione regionale di cui al comma 2 dell'articolo 11 (Canoni per le utenze) della legge regionale 5 maggio 1999, n. 18 (Disposizioni in materia di ricerca e utilizzazione di acque sotterranee), della sanzione amministrativa di euro 360,00 (per pozzo) prevista dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), del canone definito dall'articolo 18 (Canoni per le utenze di acqua pubblica) della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) e successive modifiche ed integrazioni, nonché all'installazione delle apparecchiature di misura e controllo delle portate o di metodi alternativi di calcolo e controllo delle portate.

2. Le utenze così regolate hanno la durata prevista dall'articolo 7 (Durata della concessione) della l.r. 18/1999, e devono corrispondere anticipatamente e annualmente gli importi relativi ai canoni in funzione della destinazione delle acque.

3. I versamenti relativi alla sanzione amministrativa e ai canoni dovuti sono effettuati in favore delle Province competenti.

4. Per le denunce di esistenza pozzi per le quali non si richiede il provvedimento di riconoscimento di utenza ai sensi del comma 1 del presente articolo trova applicazione l'articolo 12 (Sanzioni) della l.r. 18/1999, con decorrenza dal 1/1/2016.

5. L'istanza in bollo per il riconoscimento di utenza deve essere indirizzata alle Province. Alla istanza devono essere allegati, oltre alla copia della autodenuncia, gli attestati di versamento e la dichiarazione di avere provveduto alla installazione delle apparecchiature di misura e controllo delle portate, o di metodi alternativi di calcolo e controllo delle portate, sottoscritta con firma per esteso e autocertificata, ai sensi degli articoli 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 (Norme penali) del d.p.r. 445/2000. Gli atti sono presentati in duplice esemplare, unitamente a una copia fotostatica autenticata di un documento di identità, ai sensi dell'articolo 38 (Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze) del d.p.r. 445/2000. L'accettazione al protocollo dell'ufficio competente equivale a presa d'atto del riconoscimento di utenza e da tale data decorrono i termini di cui al

www.mh.it

comma 2 del presente articolo.

35

6. Alla scadenza del periodo di validità del presente riconoscimento di utenza e in sede di rinnovo, eventuali carenze nei versamenti effettuati, con riferimento agli usi e alle superfici effettive, si intendono sanate con il pagamento delle somme mancanti, maggiorate degli interessi legali maturati.”;

“Art. 30 Concessioni sanatorie

1. Le istanze di concessione in sanatoria per piccole derivazioni presentate alla Regione Puglia entro la data del 31/12/2010 o alle Province entro la data del 31/12/2014, ai sensi dell’articolo 4 (Concessione per l’estrazione e l’utilizzazione di acque sotterranee) della l.r. 18/1999, - si intendono formalmente sanate e assentite all’utilizzo se per esse, entro la data del 31/12/2015, si provvede al pagamento della tassa di concessione regionale di cui al comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 18/1999, della sanzione amministrativa di euro 360,00 (per pozzo), come previsto dal d.lgs 152/2006, al pagamento del canone definito dall’articolo 18 della l. 36/1994 e successive modifiche e integrazioni e all’installazione delle apparecchiature di misura e controllo delle portate o di metodi alternativi di calcolo e controllo delle portate. Qualora il versamento totale o parziale della sanzione amministrativa sia stato già effettuato, il versamento richiesto si intende integrativo a completamento.

Anche in assenza di formale istanza in sanatoria, per piccole derivazioni per le quali si è provveduto al pagamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dei canoni concessori e della sanzione come precedentemente richiamati, s’intendono sanate.

2. Le utenze sono tenute a corrispondere anticipatamente e annualmente gli importi relativi ai canoni in funzione della destinazione delle acque.

3. I versamenti relativi alla sanzione amministrativa e ai canoni dovuti sono effettuati in favore delle Province competenti.

4. La comunicazione, in carta semplice, attestante la volontà di volersi avvalere del regime transitorio previsto dalla presente legge, completa dei dati anagrafici del richiedente e dei dati catastali del pozzo, deve essere indirizzata alla Provincia. Alla comunicazione devono essere allegati gli attestati di versamento e la dichiarazione di avere provveduto alla installazione delle apparecchiature di misura e controllo delle portate, sottoscritta con firma per esteso e autocertificata, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con espressa dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del d.p.r. 445/2000. Gli atti sono presentati unitamente a copia fotostatica autenticata di un documento di identità, ai sensi dell’articolo 38 del d.p.r. 445/2000. L’accettazione al protocollo dell’ufficio competente equivale al rilascio della concessione in sanatoria e da tale data decorrono i termini di durata prevista dall’articolo 7 della l.r. 18/1999.

5. Le istanze di concessione in sanatoria giacenti negli uffici competenti per le quali non pervenga la comunicazione di cui al comma 4 si intendono rigettate ed archiviate definitivamente. Per tali utenze trova applicazione l’articolo 12 (Sanzioni) della l.r. 18/1999, con decorrenza dal 1/1/2016”

6. La Regione, al fine di consentire quanto sopra, si impegna a riversare alle Province entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, nei locali che le stesse provvederanno ad indicare, tutti le pratiche di acque sotterranee, comprendenti sia le denunce ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, sia le concessioni per l’estrazione e l’utilizzazione di acque sotterranee ai sensi della l.r. 18/1999, rilasciate e/o da rilasciare.

Alunni
Saverio P...
11 novembre
Non competente o non
affinità al libro
Zepi - 7
20 - 3-2015

DDL N.2/2015

22/3/15
36

ART. AGG.VO

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 05/05/1999, N18 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCA E UTILIZZAZIONE ACQUE SOTTERRANEE), ART 7 (DURATA DELLA CONCESSIONE).

Comma 1: La concessione ha durata decennale....(omissis)

Ugo
Domenico
~~Alberto~~
Giancarlo

Non esente per i aggiuntivi
e carico del bilancio regionale -


26-3-2015

Jane

l'ovunque



34



SUB ESTENSIONE ALLI ESTENSIONI
RDC - 304
39

Relazione di accompagnamento alla norma sostanziale concernente
"Integrazione dell'art. 5 della legge regionale 13 marzo 2012, n. 4"

Come è noto, si sta perseguendo per i Consorzi di bonifica un virtuoso processo di riforma attraverso l'attuazione delle seguenti fasi:

- la prima, con la legge regionale 12/2011, con il fine di consentire il ripristino dell'autofinanziamento attraverso la rimodulazione dei piani di classifica e la cessazione della sospensione del pagamento dei ruoli disposta con leggi regionali;
- la seconda fase, con la legge regionale 4/2012, con il fine di consentire di riavviare l'autogoverno dei Consorzi, ricostituendo gli organi di gestione ordinaria;
- la terza, mediante l'emanazione di norme di carattere straordinario che, conseguenti alle precedenti fasi e compatibili con i poteri e la capacità di bilancio della regione, individui un intervento idoneo a contribuire al risanamento finanziario dei Consorzi e, in presenza di una gestione in equilibrio, tenga conto degli oneri di contribuzione ritraibili dai servizi resi e dimensioni la struttura consortile in modo tale che gestisca in pareggio il proprio bilancio.

Con l'entrata in vigore della l.r. 4/2012, sono stati abrogati la l.r. 54/1980 e il suo regolamento attuativo 3/1983, di quest'ultimo, in particolare, l'art. 14 che definiva e disciplinava la corresponsione delle spese generali in favore dei Consorzi di Bonifica.

Ciò ha determinato indeterminatezza nel pagamento di titoli di spesa inseriti nel quadro economico degli interventi finanziati dalla Regione.

La norma che qui si propone mira a rimuovere detta criticità.


È noto che le spese generali si configurano quali costi diretti e costi indiretti che il Consorzio sostiene per la realizzazione degli interventi pubblici di bonifica e di irrigazione dettagliatamente individuati dall'art. 4 della l.r. 4/2012.

Va evidenziato che gli interventi di bonifica interessano la rete scolante di proprietà della Regione che non intervenendo (o non potendo intervenire) direttamente ne affida ai Consorzi la relativa esecuzione.

Da quanto sopra discende che si è in presenza di un servizio che, come tale, va rifiuto: da qui la scelta della individuazione di una aliquota forfetaria; per altro ricondotta dall'iniziale 15% di cui al Regolamento 3/1983 al 12%.

La presente norma non comporta maggiori spese, in quanto alle spese generali, come noto inserite nel quadro economico, si fa fronte con l'ammontare del finanziamento complessivo.

1/00001/mb



NORMA SOSTANZIALE

Integrazione dell'art. 5 della legge regionale 13 marzo 2012, n. 4


Art. 1

Dopo il comma 4 dell'art. 5, sono inseriti i seguenti commi:

4 bis In sede di attuazione degli interventi pubblici di bonifica e di irrigazione indicati nel precedente art. 4, realizzati nei comprensori di bonifica e finanziati dalla Regione, sono riconosciute in favore dei Consorzi di Bonifica le spese generali.

4 ter Ai fini della presente norma si intendono per spese generali i costi diretti e indiretti necessari per l'esecuzione degli interventi e, in particolare, quelli indicati dall'art. 16, comma 1, punti n. 7, 8, 9 e 10 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

4 quater L'aliquota delle spese generali, inserita nel quadro economico dell'intervento finanziato dalla Regione è determinata nella misura forfetaria del 12% dell'importo lordo dei lavori a base d'asta.


(BRUGLIA) (BRUGLIA)

1/10/2012

OMMIAUS

DDL 2/2015

39

IL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 29 DELLA C.R. 13/3/2012/4
E' SOSTITUITO DAL SEGUENTE:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ~~HA~~ E' COMPOSTO
DA SETTE MEMBRI ECCEPI DALL'ASSEMBLEA DEI
CONSORZIATI

IL COMMA ~~2~~ 3 DEL MEDESIMO ARTICOLO ~~FOUR~~ E'
ABROGATO

RELAZIONE

L'EMENDAMENTO ESCLUDE LA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI
E DELLE PROVINCE DA I CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE
DEI CONSORZI DI BONIFICA IN CONSIDERAZIONE
DELLA SOLIZIONE DELLA PROVINCIA

~~DELLA FONTE DI RISORSA DEI CONSORZIATI~~

[Signature] (TIEGRO)
[Signature] (BILUATO)

IL PRESENTE EMENDAMENTO NON CORRISPONDE OMBRA AGGIUNTIVI
AL BILANCIO REGIONALE
[Signature]

AL DDL n° 2/2015

38
40

~~EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 4 COMMA 4 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4/2015 DELL'11/3/2015~~

DOPO IL COMMA 3 DELL'ARTICOLO 13 DELLA L. 20/1999
SI AGGIUNGE IL SEGUENTE COMMA

~~Aggiungere alla fine dell'ultimo capoverso del comma 4 dell'art. 4, la seguente frase:~~

" La fattispecie prevista dal presente comma, non si applica alle procedure di alienazione già avviate per le quali i promissari acquirenti hanno accettato il prezzo di vendita e versato l'acconto del 10% entro la data in vigore della presente legge".

Questo Emendamento si rende necessario al fine di salvaguardare i diritti acquisiti nei casi in cui sia intervenuto lo scambio di intenti per la definizione della trattativa di vendita, con la relativa accettazione del prezzo e versamento in acconto del 10%.

 (NEGAO)

 (BELLONI)

IL PRESIDENTE EMENDAMENTO NON COMPORTE ONERI AGGIUNTIVI
AL BILANCIO REGIONALE



invalutabile


IL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 29 DELLA L.R. 13/3/2012
N 4 È ABROGATO

RELAZIONE


L'ESTENDIMENTO ESCLUDE I COMUNI DAI CONSIGLI DI
AMMINISTRAZIONE DEI CONSORZI DI BONIFICA

TALE ESTENDIMENTO NON CONFERISCE
ONERI PER IL BILANCIO REGIONALE

ZELLOTTI



incumbenti



Gruppo Consiliare
"PDL Forza Italia"

Bari, 27.03.2015

DDL N. 2 DEL 24/02/2015

"Disposizioni urgenti in materia di Lavoro, Formazione Professionale, Sanità, Politiche Sociali e Sviluppo Economico e disposizioni diverse".

A.S.

Emendamento aggiuntivo

Al fine di sostenere le attività concertistiche dell'Istituzione Concertistico Orchestrale (ICO) "Tito Schipa" di Lecce con un contributo straordinario di euro 300.000,00 è istituito, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della UPB 04.01.01, il capitolo di spesa n. 813086 denominato "Contributo straordinario per la ICO "Tito Schipa" di Lecce - Art. _____ con una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2015, in termini di competenza e cassa, di euro 300.000,00.

Dott. Luigi Mazzei

Luigi Mazzei

Dott. Saverio Congedo

Saverio Congedo

Dott. Antonio Barba

Antonio Barba

*Musica
in favore di
innumabili*

2. Proposta di modifica della l.r. n. 37/1985 in relazione alle procedure di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cava.

Sulla scorta di una attenta ricognizione delle attività estrattive in essere su tutto il territorio regionale pugliese e, in particolare, in quei contesti estrattivi storici connotati da forti valenze ambientali e paesaggistiche, è emerso che attualmente vi sono cave in esercizio, il cui titolo autorizzativo, conseguito ai sensi della l.r. n. 37/1985 recante "Norma per la disciplina delle attività di cava", non risulta essere stato rilasciato in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di VIA e di valutazione di incidenza ambientale.

Tale criticità si è ancor più appalesata in occasione di una recente procedura di precontenzioso europeo di cui al "*Caso EU Pilot 5851/13/ENVI - Attuazione in Italia della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche*", nell'ambito del quale la Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione afferente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha rilevato molteplici casi di non conformità di applicazione delle Direttive VIA ed Incidenza in ordine alle cave ubicate in agro del Comune di Minervino Murge (Ba).

Al fine di dare corretta attuazione alle Direttive VIA ed Habitat, è necessario, pertanto, procedere a sottoporre a VIA e VINCA, ancorchè postume, le attività estrattive in essere, in conformità alla normativa di settore applicabile.

Per una migliore comprensione della fattispecie *de qua* si riportano qui di seguito brevi cenni in ordine alla successione delle norme in materia di valutazione d'impatto ambientale.

Nell'ordinamento giuridico italiano la Direttiva n. 85/337/CEE è richiamata per la prima volta nella Legge n. 349 dell'8 luglio 1986 (G.U. n. 162 del 15/07/1986) istitutiva del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che, nelle more dell'attuazione legislativa della direttiva comunitaria in materia di VIA, all'art. 6 co. 2, demandava ad un successivo DPCM e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'indicazione delle norme tecniche e delle categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente.

Il successivo DPCM 377/1988 (G.U. n.204 del 31/08/1988), dando attuazione alla l. 349/1986 sopra menzionata, non contemplava tra le categorie di opere di cui all'art. 6 della richiamata legge le attività estrattive.

Il DPR del 12/04/1996 (G.U. n. 21 del 07/09/1996) rappresenta il primo atto di recepimento compiuto ed organico della Direttiva VIA in Italia, e introduceva all'*Allegato A* (VIA) alla lettera o) le cave e torbiere con più di 500.000 metri cubi di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari, prevedendo che tali opere fossero assoggettate alla procedura di VIA. Analogamente l'*Allegato B* (verifica di assoggettabilità a VIA) alla voce "*Altri progetti*" lettera j) del ridetto DPR includeva le cave e le torbiere (senza indicazione di soglie dimensionali) tra i progetti da assoggettare a VIA nel caso ricadessero, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge n. 394 del 06/12/1991. Tale DPR all'art. 10 comma 2 contemplava un'ipotesi di silenzio assenso (una volta decorsi 60 giorni dall'istanza) per le ipotesi di inerzia dell'autorità competente nell'espressione del parere in ordine alla verifica di assoggettabilità a VIA: spirati tali 60 giorni il progetto era pertanto da intendersi escluso dalla procedura di VIA.

La Regione Puglia, con Delibera n. 4444 del 22/07/1997 deliberava di recepire il prefato DPR, nelle more dell'approvazione della legge regionale in materia di VIA e di individuare nell'Assessorato all'Ecologia - Settore Ecologia l'autorità competente individuata dal DPR.

Sul fronte della delega di competenze dallo Stato alle Regioni, il d.lgs. n. 112/1998 (G.U. n. 92 del 21/04/1998) recante "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59*" recava all'art. 71 "*Valutazione di impatto ambientale*" indicazioni circa la delega di funzioni in materia di VIA alle Regioni così statuendo ai commi 2 e 3:

My Es

46

"2. Con atto di indirizzo e coordinamento da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuate le specifiche categorie di opere, interventi e attività attualmente sottoposti a valutazione statale di impatto ambientale da trasferire alla competenza delle regioni.

3. Il trasferimento delle competenze attualmente in capo allo Stato è subordinato, per ciascuna regione, alla vigenza della legge regionale della VIA, che provvede alla individuazione dell'autorità competente nell'ambito del sistema delle regioni e delle autonomie locali, ferma restando la distinzione tra autorità competente e soggetto proponente".

Il DPCM del 03/09/1999 (G.U. n. 302 del 27/12/1999), recante modifiche al DPR del 12 aprile 1996, aggiungeva all'elenco delle opere sottoposte a verifica di VIA (Allegato B) le "attività di ricerca di minerali solidi e di risorse geotermiche incluse le attività minerarie".

A seguito della riforma del Titolo V della Costituzione (varata con la Legge Costituzionale n. 3/2001), la Regione ha legiferato in materia, approvando la l.r. n. 11/2001 (B.U.R.P. n. 57 suppl. del 12/04/2001), che, nella sua originaria formulazione, prevedeva lo svolgimento della VIA (Elenco A.2. o.) di competenza regionale per le cave e le torbiere con più di 5000.000 mc di materiale estratto o di area interessata superiore a 20 ha. Di competenza comunale erano invece le procedure di VIA per cave e torbiere aventi soglie inferiori ai citati limiti (Elenco A.3.o.).

La l.r. n. 17/2007 (B.U.R.P. n. 87 del 18/06/2007) rendeva operative le deleghe già disposte a favore dei comuni e delle province (già prevista dalla l.r. n. 17/2000 ma mai attuata) e le funzioni in materia di VIA in materia di attività estrattiva sono state dunque trasferite ai comuni e ha novellato la l.r. n. 11/2001 in talune sue parti.

Per quel che rileva in questa sede in particolare la lettera A.2.o. (interventi soggetti a VIA provinciale) è stata così modificata: "piani di gestione dei bacini estrattivi, così come identificati dal PRAE".

La lettera A.3.o. (interventi soggetti a VIA comunale) è stata così sostituita: "cave e torbiere con 500mila o più mc/anno di materiale estratto o di area interessata superiore a 20 h, nonché cave e torbiere non inserite all'interno della perimetrazione dei bacini estrattivi come identificati dal PRAE, ovvero inserite all'interno della perimetrazione di bacini estrattivi, per i cui piani di gestione non sia stata già espletata la procedura di VIA e, ove occorra, di valutazione di incidenza".

Dalla ricognizione della normativa sopra delineata che ricompone in un unico quadro legislativo - dal livello statale a quello regionale - la materia della VIA e che disvela un'articolata attività di coordinamento di norme statali e regionali succedutesi negli anni involgendo anche aspetti connessi alla delega delle funzioni amministrative del 1998, se ne può dedurre quanto segue.

Il DPR 12/04/1996, sebbene attuazione organica della Direttiva 85/337/CEE, non era anche atto di delega delle rispettive funzioni alle Regioni: prova ne è che, soltanto con il successivo d.lgs. n. 112/1998, le predette funzioni in materia di VIA sono state trasferite alle Regioni, subordinando detto trasferimento alla "vigenza della legge regionale della VIA, che provvede alla individuazione dell'autorità competente nell'ambito del sistema delle regioni e delle autonomie locali, ferma restando la distinzione tra autorità competente e soggetto proponente" (co. 3 dell'art. 71 del prefato d.lgs.). A tanto (ovvero ad individuare l'autorità competente) la Regione Puglia aveva già provveduto con la D.G.R. n. 4444 del 22/07/1997, individuandola nell'Assessorato avente funzioni di tutela in materia ambientale - Settore Ecologia.

Sicché si può ragionevolmente e fondatamente ritenere che, almeno fino al 1997, secondo il paradigma normativo *ratione temporis* vigente, l'autorità preposta al rilascio dei provvedimenti in materia di VIA dovesse essere il Ministero dell'Ambiente, trattandosi di materia non ancora delegata alle Regioni e, la normativa applicabile, quella del più volte citato

My Es

D.P.R. del 1996. A tal proposito preme in questa sede evidenziare che il predetto DPR (come già sopra accennato) contemplava un'ipotesi di silenzio significativo nella forma dell'assenso in base al quale, spirato il termine di legge ai fini della conclusione del procedimento in assenza di provvedimento espresso, il progetto doveva intendersi escluso dalla procedura di VIA (nei casi di specie, la disposizione era valevole per le cave aventi soglie dimensionali inferiori a quelle individuate dall'Allegato A del DPR).

Tutto ciò premesso, la platea di possibili destinatari della norma proposta risulta essere la seguente:

- coloro che esercitano ex art. 35 della l.r. n. 37/85 in regime transitorio, senza provvedimento formale autorizzativo
- coloro che esercitano in forza di un provvedimento formale conseguito senza aver espletato VIA e/o incidenza, ove necessarie

Per tali attività si propone l'obbligo del rinnovo entro tempi stabiliti, previo espletamento delle procedure di VIA e di VINCA.

Sono invece esclusi da tale obbligo di rinnovo attività esercitate in forza di provvedimenti formale di autorizzazione conseguito ai sensi della l.r. n. 37/85 a valle della prevista VIA e Vinca, ovvero quelle che, in sede di rilascio di provvedimento di proroga all'esercizio della coltivazione della cava (ai sensi dell'art. 14 della l.r. 37/85) e/o in sede di rilascio di nuova autorizzazione all'esercizio (ai sensi dell'art. 8 della l.r. 37/85) hanno già acquisito preliminarmente sia la VIA che la Vinca (ove necessaria).

Al fine dunque di scongiurare la conversione della procedura precontenziosa in procedura di infrazione con conseguenti condanne dello Stato membro ad ingenti sanzioni per la non corretta applicazione delle norme comunitarie in detta materia, la norma dunque si propone di garantire la corretta applicazione delle Direttive VIA ed Habitat mediante l'assolvimento delle relative procedure di valutazione, cercando al contempo di assicurare il regolare proseguimento dell'attività estrattiva in essere, laddove assentita in presenza di validi provvedimenti di compatibilità ambientale.

Sulla scorta dei sopracitati intendimenti si è dunque provveduto a formulare la norma come di seguito riportato.

ARTICOLO _____

“Alla l.r. 37/85 e s.m.i. è aggiunto il seguente articolo 13 bis:

1. Ai fini della corretta applicazione della Direttiva VIA n. 337/85/CEE e della Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione devono presentare istanza per il prosieguo dell'esercizio dell'attività estrattiva di cui alla l.r. n.37/1985, dando evidenza dell'avvenuto deposito dell'istanza di VIA e/o di incidenza ambientale:

- *i titolari di cave che esercitano l'attività estrattiva in forza dell'istanza presentata alla Regione Puglia ai sensi dell' art. 35 della l.r. n. 37/1985 (regime transitorio), che non sono in possesso di provvedimento formale rilasciato in esito alla predetta istanza*
- *i titolari di cave che esercitano in forza di un provvedimento formale conseguito senza aver espletato VIA e/o incidenza.*

2. Sono esentati da tale obbligo i titolari di cave che esercitano in forza di un provvedimento autorizzativo di cui alla l.r. 37/85 rilasciato a valle dei presupposti provvedimenti di compatibilità ambientale e di incidenza.

3. L'autorità competente alla VIA provvede a definire la procedura entro e non oltre 180 giorni dalla presentazione dell'istanza. In caso di inerzia da parte dell'autorità competente, provvede l'autorità regionale con oneri a carico dell'autorità inadempiente.

4. Per coloro che non presentano la predetta istanza di prosieguo entro il termine sopra prescritto, decorsi ulteriori 6 mesi dalla prima scadenza, la Regione Puglia decreta la formale cessazione dell'attività estrattiva con provvedimento formale ed espresso”.

My C₄

48.

3. proposta di modifica alla l.r. n. 20/2000 (gasdotti).

Ai fini del Decreto D.P.R. 8 giugno 2001 n.327 come modificato dal DLgs 330/2004, si intendono per infrastrutture lineari energetiche i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, ivi incluse le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all'esercizio degli stessi, nonché i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi.

Relativamente alle infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali, l'articolo 52 sexies individua nella Regione, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, il soggetto competente all'adozione del provvedimento di cui al citato art.52 - quater.

Con DGR n. 2006 del 13/09/2011 è stata attribuita al Servizio Ecologia la titolarità del procedimento autorizzativo unico in materia di gasdotti ai sensi dell'art. 52 sexies del DPR 327/2001 e smi; con successiva DGR n. 1446 dell'8/7/2014 è stata disciplinata la modalità di coordinamento tra procedimento di autorizzazione unica e Verifica di assoggettabilità a VIA/ VIA.

Con la presente norma si propone, conformemente alle previsioni del DPR 327/01, di porre in capo ai Comuni le competenze autorizzative dei gasdotti che, per dimensioni o per estensione, hanno rilevanza o interesse esclusivamente locale.

ARTICOLO _____

Il punto 5 della lettera b) del comma 1 dell'articolo 5, [come modificato dall'articolo 27 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3] della l.r. n. 20/2000 è sostituito dal seguente:

"I comuni esercitano l'attività attribuita dallo Stato e dalla presente legge relativa a: impianti elettrici di illuminazione pubblica di interesse comunale e opere di elettrificazione rurale nonché opere elettriche o di trasporto gas naturale di interesse esclusivamente locale come allacciamenti e derivazioni circoscritti e a servizio di singole utenze, opere connesse puntiformi e similari."

h
Cr

MISURE A FAVORE DEI POSSESSORI DI VEICOLI DI PARTICOLARE INTERESSE
STORICO E COLLEZIONISTICO

1. Al fine di sostenere il patrimonio storico-culturale derivante dal possesso dei veicoli (autoveicoli e motoveicoli) di particolare interesse storico e collezionistico, ai possessori dei veicoli di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 25 e fino al compimento del trentesimo anno dalla loro costruzione, è attribuito un contributo economico annuale nel limite massimo della maggiore taxa automobilistica di spettanza della regione Puglia, con esclusione dell'eventuale taxa di spettanza statale, corrisposta a partire dall'anno 2015 per effetto della abrogazione della esenzione disposta con l'articolo 1, comma 666, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e comunque nei limiti dello stanziamento previsto, per tale finalità, nel dedicato capitolo del bilancio di previsione della Regione.

2. Al fine di accedere al contributo di cui al comma 1 e per ciascun veicolo posseduto, i soggetti interessati dovranno produrre alla competente struttura regionale apposita istanza, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce la taxa, allegando la seguente documentazione:
 - a) ricevuta dell'avvenuto versamento della taxa automobilistica per l'anno di riferimento;
 - b) certificazione o attestazione che trattasi di veicolo di particolare interesse storico e collezionistico rilasciata da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 25 come sostituito con l'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45.
 Con provvedimento della competente struttura regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia è approvato il modello di istanza.

3. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel bilancio autonomo regionale, nell'ambito della unità previsione di base 03.05.04, del capitolo di spesa n. _____ denominato "Misure a favore dei possessori dei veicoli di particolare interesse storico e collezionistico. L. r. ___/2015" con uno stanziamento per l'esercizio finanziario 2015, in termini di competenza e cassa, pari ad euro 250 mila. Per gli anni successivi si provvederà nei limiti degli stanziamenti previsti dalle leggi di bilancio annuali e pluriennali. Nel caso in cui lo stanziamento del predetto capitolo di spesa risulti incapiante rispetto al complessivo importo delle istanze pervenute, il contributo spettante a ciascun istante è proporzionalmente ridotto. Alla copertura della spesa di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente incremento dello stanziamento per l'esercizio finanziario 2015 del capitolo di entrata 1013000 denominato "Taxa automobilistica regionale", unità previsione di base 01.01.21, per effetto della abrogazione della esenzione di cui all'articolo 63, commi 2 e 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342 disposta con l'articolo 1, comma 666, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1000000000

DI GIOIA *Am*
 IMBONA *Delella*
 2 CONGOSSO *Sej*



52

Regione Puglia

REFERATO TECNICO (Art. 34, L.R. 28/2001, Artt. 3 e 4)

OGGETTO: DDL Misure a favore dei possessori di veicoli di particolare interesse storico e collezionistico

Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo e finalità):

L'art. 1, comma 666, della legge 23 dicembre 2014 n.190 ha disposto l'abrogazione dell'esenzione del pagamento della tassa automobilistica per i possessori dei veicoli di particolare interesse storico e collezionistico. Al fine di sostenere il patrimonio storico-culturale derivante dal possesso di tali veicoli, con il presente DDL si ritiene opportuno approvare una specifica misura di finanziamento che consenta l'erogazione di contributi a favore dei possessori dei citati veicoli. Nello specifico tale contributo sarà erogabile nel limite massimo della maggior tassa automobilistica da corrispondersi a partire dal presente anno, calcolata al netto della tassa di circolazione forfettaria già dovuta ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L.R. n. 25 del 2003 e comunque nei limiti dello stanziamento apposto sull'istituendo capitolo di spesa

Trattasi di spesa: corrente in conto capitale ovvero minore entrata: corrente in conto capitale

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri e delle risorse:

La spesa massima indotta dalla norma è pari alla maggior tassa automobilistica da corrispondersi a partire dal presente anno, calcolata al netto della tassa di circolazione forfettaria già dovuta ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L.R. n. 25 del 2003. La norma pone comunque come limite effettivo alla spesa massima da imputare sul bilancio regionale lo stanziamento previsto nello specifico capitolo nell'ambito della Upb 03.05.04. In caso di incapienza dello stanziamento rispetto all'ammontare delle richieste di contributo pervenute, lo stesso è proporzionalmente ridotto. La spesa massima prevista per l'esercizio finanziario 2015 è pari ad euro 250 mila.

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa onere valutato

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa – onere valutato):

Non richiesta

Fonti di finanziamento:

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:
capitolo _____ ; importo _____ ;

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:

Upb _____, capitolo _____, importo _____;
Upb _____, capitolo _____, importo _____;
Upb _____, capitolo _____, importo _____;


53.

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:

Upb 01.01.21, capitolo 1013000, importo 250.000;
Upb _____, capitolo _____, importo _____;
Upb _____, capitolo _____, importo _____.
(è precluso finanziarie spese correnti con entrate in conto capitale)

Lo stanziamento che si iscrive in bilancio è stato prudenzialmente stimato in relazione al maggior gettito derivante dall'intervenuta abrogazione, disposta dall'art. 1, comma 666, della legge n. 190/2014, dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica riferita ai veicoli di particolare interesse storico e collezionistico come da relazione al disegno di legge regionale.

Clausola di neutralità finanziaria (es. "dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale", "le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente", ecc)
indicare i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza regionale:

Non ricorre la fattispecie.

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio:

Euro 250.000,00


Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri:

Si provvederà nei limiti degli stanziamenti previsti dai bilanci annuali e pluriennali.


Si dichiara che quanto innanzi è conforme alla normativa regionale, statale e comunitaria.

Bari, li 19 marzo 2015

il Dirigente del Servizio Finanze

Andreas Albanese


*Il Dirigente del Servizio Gestione e Programmazione del
Trasporto Pubblico Locale*

Ilario Tria


Visto del Servizio Bilancio e Ragioneria

(Art. 34, L.R. 28/2001 - Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato.

Parere negativo per:

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA
- Dott. *Ciro Giuseppe IMPERIO* -

Bari, 20 marzo 2015

Il Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria





**REGIONE
PUGLIA**


AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE
DELLA SALUTE DELLE PERSONE
E DELLE PARI OPPORTUNITÀ

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA
OSPEDALIERA E SPECIALISTICA

Ufficio Risorse Umane e Aziende Sanitarie

A.P. "Gestione, monitoraggio e controllo fabbisogno pers. SSR"

23/1
56.



D.D.L. n.2 del 24 febbraio 2015 " Disposizioni urgenti in materia di lavoro, formazione professionale, sanità politiche sociali e sviluppo economico e disposizioni diverse

Emendamento aggiuntivo

(art.)

L'art.18 della legge regionale 30 dicembre 2013 relativo a "*Proroga dei contratti a tempo determinato nelle aziende sanitarie e negli enti del SSR*" è abrogato.

L'Assessore
(Donato Pentassuglia)

Pasquale Marino

www.regione.puglia.it

Ufficio Risorse Umane e Aziende Sanitarie

Via g. Gentile, n.52 - 70126 Bari - Tel: 080 540 3469/080 540 3128 - Fax: 080 540 9217-9218

mail: pasquale.marino@regione.puglia.it - a.nobile@regione.puglia.it

pec: risorseumaneaziendesanitarie@pec.rupar.puglia.it



57.

Regione Puglia

REFERATO TECNICO

Breve descrizione del contenuto (ambito applicativo e finalità):

L'abrogazione dell'art.18 della l.r. 45/2013 è la conseguenza dell'emanazione di norma nazionale. Infatti l'art.1, comma 426 della legge finanziaria 2015, n. 190 del 23.12.2014 ha prorogato agli anni 2017 e 2018 i termini di cui all'art. 4 del DL 101/2013 convertito con modificazioni dalla legge 30.9.2013, n.125 che prevedeva fino al 31.12.2016 la possibilità per le pubbliche amministrazioni di prorogare i contratti a tempo determinato fino all'espletamento delle procedure concorsuali.

~~La spesa: Allo stato non è possibile quantificare la spesa in quanto non è noto il numero del personale interessato dall'articolo. Comunque, la spesa rientra tra quella per il personale ed è a carico delle Aziende Sanitarie e degli EE.LL. che devono comunque rispettare i limiti di spesa per il personale previsti dalle vigenti norme finanziarie.~~

LA NORMA NON COMPORTA NUOVI E MAGGIORI ONERI A CARICO

Si dichiara che quanto innanzi è conforme alla normativa regionale, statale e comunitaria.

DSU PUGLIA
P.S. CANTALE.

Bari, li 26.3.2015

Il Dirigente del Servizio

Visto del Servizio Bilancio e Ragioneria
(Art. 34, L.R. 28/2001 – Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

- Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato.
- Parere negativo per:

SI PRESDE ADO DELLA DICHIARAZIONE
ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI
A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE

Bari, li 27/3/2015

Il Dirigente del Servizio Bilancio e Ragioneria

8. I trasferimenti dei beni immobili delle AAPT di cui al comma 6 sono posti in essere direttamente dal Commissario liquidatore mediante processi verbali di consegna sottoscritti dal medesimo Commissario e dai Comuni destinatari. I processi verbali di consegna, redatti in forma di atto pubblico, costituiscono titolo per il carico e il discarico dei beni dalle scritture contabili nonché per la trascrizione immobiliare.

9. Fino alla sottoscrizione dei processi verbali di consegna il Commissario liquidatore cura la gestione ordinaria e straordinaria dei beni delle AAPT."

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[un] (AMATI)

beni immobili



60

REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO AL BILANCIO

~~Regione Puglia - Bilancio di Legge~~
“Modifiche all’art. 14 della l. r. 1/2002 “Norme di prima applicazione dell’art. 5 della L. 29/03/2001 , n. 135, riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese”.

La l.r. 1/2002, agli art. 13 e 14, disciplina la procedura di liquidazione ed estinzione delle AAPT articolandola nei seguenti passaggi:

- presentazione alla Giunta regionale del rapporto sullo stato della liquidazione da parte del commissario liquidatore;
- approvazione con DGR del rapporto di liquidazione con contestuale distribuzione tra gli Uffici regionali delle competenze relative ai rapporti giuridici in cui subentra la Regione per effetto della medesima legge;
- trasferimento alla Regione dei beni delle AAPT mediante sottoscrizione di processi verbali di consegna (art. 14);
- decreto del Presidente della Giunta regionale che dichiara l’estinzione delle Aziende di promozione turistica e la cessazione delle funzioni del Commissario liquidatore .

In ottemperanza a quanto previsto dalla legge, la procedura di liquidazione è stata puntualmente avviata nel 2012 , quando, con nota diretta al Presidente della Giunta, al Capo di Gabinetto, nonché, per conoscenza, agli Assessori e Dirigenti del Servizio Turismo e dell’Area Finanza e controlli, il Commissario liquidatore ha presentato il rapporto sullo stato di liquidazione delle AAPT.

Poiché dall’esame dei suddetti rapporti è emerso che tutte le cinque AA.P.T. avevano *in itinere* progetti finanziati nell’ambito del PO FESR 2007/2013, il completamento della procedura di liquidazione di cui all’art. 13 l.r.1/2002 , per ragioni di opportunità, è stato procrastinato sino al raggiungimento di uno stato di compiutezza delle procedure di rendicontazione e controllo dei progetti FESR in capo alle AA.P.T. tale da estinguere i cinque enti senza compromissione delle procedure stesse.

Essendo i programmi comunitari pressoché conclusi, il Commissario liquidatore ha trasmesso un aggiornamento dei suindicati rapporti e contestualmente ha formulato una ipotesi di destinazione a titolo gratuito di taluni beni ad enti pubblici, al duplice scopo di semplificare il processo di estinzione ed al contempo accelerare una destinazione pubblica di parte del patrimonio rinveniente dalla liquidazione delle APT con conseguente risparmio di spesa, posto che detti trasferimenti sarebbero posti in essere direttamente dal medesimo Commissario liquidatore evitando tutti gli oneri connessi a un duplice passaggio (AAPT – Regione; Regione - enti pubblici destinatari). Inoltre questo consente di affidare il compito di valorizzare i beni, segnatamente quelli di valore artistico, ad enti statutariamente a questo dediti e peraltro diffusi sul territorio.

Proprio al fine di perseguire gli obiettivi di risparmio e valorizzazione sopra descritti, evitando tutti gli oneri connessi a un duplice trasferimento, si propone di modificare il testo del vigente articolo art 14 l.r. 1/2002 "Assegnazione dei beni all'ARET" sostituendolo con il nuovo articolo proposto.

61

Nel dettaglio le modifiche proposte:

- la rubrica dell'articolo 14 muta in " Destinazione dei beni delle AAPT";

- si individua la precisa destinazione dei beni AAPT come segue:

- i beni mobili delle AAPT non aventi valore artistico, considerati come universalità indistinta, così come riportati negli inventari allegati ai rapporti sullo stato di liquidazione delle cinque AAPT, sono trasferiti a titolo gratuito all'Agenzia Regionale del Turismo Puglia-promozione in quanto strumentali allo svolgimento delle funzioni trasferite all'Agenzia.

- i beni mobili delle AAPT aventi valore artistico, così come riportati negli inventari allegati ai rapporti sullo stato di liquidazione delle cinque AAPT, previa apposita deliberazione della Giunta Regionale sono trasferiti a titolo gratuito ai Musei e alle Pinacoteche pubbliche pugliesi, dando preferenza a quelli territorialmente competenti, per lo svolgimento di attività finalizzate al conseguimento di preminenti interessi pubblici collettivi.


- i beni immobili specificamente individuati al comma 6 sono alienati a titolo gratuito a taluni Comuni specificamente individuati. Segnatamente trattasi di : a) Ostello della Gioventù di Brindisi di proprietà dell'APT di Brindisi - destinatario Comune Brindisi; b) complessi immobiliari collocati in Selva di Fasano, di proprietà dell'APT di Brindisi - destinatario Comune di Fasano; c) complesso immobiliare del parcheggio e dei servizi pubblici antistanti la Grotta Zinzulusa in Castro, di proprietà dell'APT di Lecce - destinatario Comune di Castro.

Tale alienazione a titolo gratuito è disposta in considerazione della non strumentalità di detti beni rispetto alle funzioni istituzionali dell'Agenzia e della attuale, concreta suscettibilità degli stessi di essere utilizzati dai Comuni sopra citati, per l'espletamento di loro compiti e servizi istituzionali.

Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 riproducono sostanzialmente la vecchia disciplina dell'art. 14 della L. r. 1/2002 come già modificato dai successivi interventi legislativi, mentre il comma 1 innova sotto il profilo procedurale e prevede che tutti i beni immobili non rientranti nelle eccezioni previste nel testo dell'articolo, siano acquisiti alla Regione mediante decreto del Presidente della Regione, strumento più snello e meno costoso per l'Amministrazione.

Nell'ottica della semplificazione e accelerazione delle procedure, il nuovo testo pone a carico del Commissario liquidatore, che ha la gestione ordinaria e straordinaria dei beni AAPT, il compito di curare direttamente tutti i trasferimenti ivi disciplinati.

Con la D.G.R. n. 2772 del 2014 sono stati approvati i rapporti sullo stato di liquidazione di ciascuna APT e quindi, dopo la novella introdotta con il presente emendamento, il Commissario liquidatore potrà procedere alla sottoscrizione dei verbali.





62.

Regione Puglia

REFERTO TECNICO

(Art. 34, L.R. 28/2001, Artt. 3 e 4, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

OGGETTO: SDL Codice Cifra PROSDL/2015/00001. "Modifiche all'art. 14 della l. r. 1/2002 "Norme di prima applicazione dell'art. 5 della L. 29/03/2001 , n. 135, riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese". Referto tecnico.

Breve descrizione del contenuto dello schema di disegno di legge (ambito applicativo e finalità):

Con l'emendamento in oggetto si sostituisce il contenuto del vigente articolo 14 l.r. 1/2002 andando a disciplinare in modo più dettagliato la destinazione dei beni delle Aziende di Promozione turistica. La norma proposta individua i diversi destinatari dei beni e demanda al Commissario liquidatore – cui compete la gestione ordinaria e straordinaria dei medesimi – il compito di curarne direttamente il trasferimento secondo le modalità ivi indicate.

Con la D.G.R. n. 2772 del 2014 sono stati approvati i rapporti sullo stato di liquidazione di ciascuna APT e quindi, dopo la novella introdotta con il presente emendamento, il Commissario liquidatore potrà procedere direttamente ai trasferimenti.

Trattasi di spesa: corrente in conto capitale ovvero minore entrata: corrente in conto capitale

Non vi sono oneri

Spesa o minore entrata prevista e dati e parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri e delle risorse:

Non vi sono oneri

Natura autorizzazione di spesa: limite massimo di spesa X onere valutato

N.N.

Clausola di salvaguardia (in caso di autorizzazione di spesa – onere valutato):

N. N.

Fonti di finanziamento:

N.N.

Clausola di neutralità finanziaria (es. "dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale", "le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibile a legislazione vigente", ecc) indicare i dati e gli elementi che giustificano l'ipotesi di una assenza di effetti negativi sulla finanza regionale:

Dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio: il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale 2015. 63H

Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri: il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale 2015.

Si dichiara che quanto innanzi è conforme alla normativa regionale, statale e comunitaria.

*Il Dirigente del Servizio
Demanio e Patrimonio
(Ing. Giovanni Vitofrancesco)*

*Il Dirigente del Servizio
Provveditorato Economato
(Gianna Elita Berlingera)*

Visto del Servizio Bilancio e Ragioneria
(Art. 34, L.R. 28/2001 – Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

- Nulla-Osta in ordine a quanto sopra rappresentato. SI PRENDE ATTO DELLA DICHIARATA ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE.
- Parere negativo per:

11/03/2015

*Il Dirigente del Servizio
(Ciro Giuseppe Imperio)*